

STATUTO

**FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE,
DEGLI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DEI
FORMATORI PROFESSIONISTI
IFORM CONFIMPRESAITALIA**

STATUTO

Articolo 1

E' costituita un'Associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art.18 della Costituzione Italiana, dell'art. 36 del Codice Civile e dell'art. 13, dello Statuto nazionale di CONFIMPRESAITALIA, denominata **FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE, DEGLI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DEI FORMATORI PROFESSIONISTI**, in sigla **IFORM CONFIMPRESAITALIA**, quale Federazione Nazionale di Categoria e Associazione Sindacale Datoriale e Professionale di rilevanza Nazionale.

La **FEDERAZIONE NAZIONALE IFORM CONFIMPRESAITALIA** riconosce lo Statuto di Confimpresaitalia - Confederazione Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

La **FEDERAZIONE NAZIONALE IFORM CONFIMPRESAITALIA** ha la facoltà e si obbliga anche ad utilizzare il marchio della confederazione fino a quando sarà Federazione Nazionale di Categoria di Confimpresaitalia.

Alla Federazione possono aderire le imprese, professionisti, persone fisiche, enti, associazione, comitati, lavoratori autonomi che afferiscono alla tipologia categoriale rappresentata.

La **FEDERAZIONE NAZIONALE IFORM CONFIMPRESAITALIA** ha finalità di rappresentanza e tutela o opera per la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo degli associati, anche con:

1. la rappresentanza delle imprese, enti, scuole, professionisti del settore Formazione-Istruzione presso autorità, enti, istituzioni, organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nonché con ogni altra componente della società di interesse del settore;
2. rappresentare gli interessi trasversali del settore nei rapporti con gli interlocutori esterni anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire una comune finalità di progresso culturale, professionale e di sviluppo;
3. la promozione della collaborazione tra le imprese associate, gli enti, le scuole ed i professionisti nell'ambito formativo, tecnico, produttivo, organizzativo e commerciale, favorendone lo sviluppo, anche mediante convenzioni ed accordi di natura economica;
4. assicurare l'unità di indirizzo nella disciplina dei rapporti di lavoro; promuovere e sottoscrivere contratti collettivi nazionali del settore o concorrere alla loro stipula nell'ambito nazionale;
5. la promozione di organismi di consultazione e coordinamento a carattere territoriale;
6. promuovere, incentivare, coordinare e svolgere attività scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo professionale dei formatori;
7. promuovere la tutela delle prestazioni di servizi di formazione, di orientamento scolastico, culturale e professionale ;
8. promuovere ed affermare il ruolo e la qualificazione dell'attività in parola attraverso la formazione degli addetti, lo sviluppo di accordi, la divulgazione dell'attività presso le autorità e gli utilizzatori;
9. promuovere organismi di consultazione e coordinamento a carattere territoriale e nazionale, sempre nell'ambito del settore relativo ai servizi di formazione e di orientamento culturale e professionale;
10. assistere e tutelare, anche in giudizio, in ogni materia inerente lo svolgimento dell'attività in parola, gli Associati, anche riuniti in forme associative e consortili, temporanee o permanenti;
11. promuovere iniziative di collaborazione e concertazione economica tra enti ed imprese associate, utili al raggiungimento delle finalità associative;
12. rappresentare gli Associati in enti ed organizzazioni ed espletare ogni altro compito che, per deliberazione dell'Assemblea, sia ad essa affidato;

13. promuovere la sottoscrizione e la costituzione di Enti bilaterali e fondi interprofessionali.
14. tutelare gli interessi morali e materiali dei soci, assisterli nel campo amministrativo, fiscale e sindacale ed in ogni campo connesso alla loro qualità di operatori economici;
15. designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in organismi, comitati, commissioni ed altri consessi in rappresentanza degli interessi della categoria;
16. promuovere attività di carattere assistenziale, educativo e formativo (organizzazione di corsi professionali, seminari, laboratori e assistenza ai formatori) a favore degli associati e delle loro famiglie.
17. istituire, su richiesta, collegi di conciliazione e di arbitrato intesi a dirimere conflitti di interesse aziendale.

La Federazione può, inoltre, dar vita e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, società, consorzi ed in generale ad organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, purché tale partecipazione sia strumentalmente finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi associativi. Per il conseguimento dei suoi scopi la Federazione, i propri soci effettivi ed aggregati di categoria sono impegnati ad attivare forme concertate ed unitarie di coordinamento regionale e provinciale della Federazione.

La sede legale dell'**IFORM** è in Enna (EN) alla Via Nazionale n°31;

La direzione è in Messina alla Via Salita Monsignor Francesco Bruno n°22.

Articolo 2

Alla Federazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati, e la rappresentanza nei confronti di Enti, Istituzioni pubbliche e private, Pubbliche amministrazioni, Organizzazioni sociali, politiche ed economiche.

Attraverso la rappresentanza la Federazione realizza la tutela dei soci.

Articolo 3

La Federazione può organizzare, direttamente o tramite strutture e professionisti, tutti i servizi d'interesse degli associati.

Ai servizi organizzati dalla Federazione possono accedere esclusivamente gli associati.

Articolo 4

La Federazione può istituire, previa autorizzazione della Presidenza Nazionale di Confimpresaitalia, sedi su tutto il territorio Nazionale.

Articolo 5

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea Generale,
- il Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, Vice Presidente, Consiglieri e Segretario.

Articolo 6

L'Assemblea è composta da tutti i soci della Federazione; si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare le linee strategiche della Federazione ed esaminare e deliberare sull'utilizzo delle risorse conferite dagli Associati.

L'Assemblea si riunisce in seduta elettiva ogni cinque anni per eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, in prima convocazione ed in seconda convocazione i presenti.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo è l'organo che attua le linee strategiche deliberate dall'Assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le materie di interesse della Federazione escluso quanto espressamente riservato, dal presente Statuto, all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione a socio della Federazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi.

Articolo 8

Il Presidente esercita, congiuntamente con gli altri membri del Consiglio Direttivo, la rappresentanza degli Associati e sviluppa l'attività politica della Federazione.

Articolo 9

Il Presidente è il rappresentante legale della Federazione.

Il Presidente presiede le sedute dell'Organo Associativo.

L'assenza o l'impedimento del Presidente trasferisce automaticamente la rappresentanza al Vice Presidente.

Articolo 10

La Federazione conserva la propria autonomia economica, finanziaria, patrimoniale e associativa nei confronti della Confederazione.

La Federazione provvederà all'emissione della tessera associativa previa iscrizione dei suoi associati.

La Federazione, in qualità livello verticale nazionale del Sistema Confederale, ai sensi dell' art. 13 dello Statuto Confederale, verserà un contributo associativo annuale a Confimpresaitalia, determinato dalla Presidenza Nazionale in accordo con il rappresentante della Federazione.

Il pagamento della contribuzione da parte della Federazione è requisito di appartenenza a Confimpresaitalia.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo ha il potere di emanare il regolamento operativo della Federazione e modificarlo quando se ne ravvisa la necessità.

Nella redazione del regolamento, il Consiglio Direttivo, deve attenersi alle norme del presente Statuto.

Articolo 12

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento è possibile con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati iscritti, riuniti in Assemblea convocata con ordine del giorno, che preveda tale eventualità.

Articolo 13

Tutti i soci hanno pari diritti nella Federazione e possono, anche singolarmente, fare proposte in ordine alle iniziative politico-sindacali, ai servizi ed a tutte le altre attività organizzate o ritenute organizzabili dalla Federazione.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, ferma restando la competenza dell'Assemblea Generale di apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto associativo.

Articolo 15

Per ogni controversia, tra la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE, DEGLI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DEI FORMATORI PROFESSIONISTI - IFORM CONFIMPRESAITALIA ed i suoi associati, in ordine alla interpretazione, esecuzione ed efficacia del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Messina.